



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti

Presidente

Laura Tricomi

Consigliere

Rosario Caiazzo

Consigliere

Alessandra Dal Moro

Consigliere

Maura Caprioli

Consigliere Rel.

Oggetto:

SEPARAZIONE

DIVORZIO

Ud. 21/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7653/2025 R.G. proposto da:

_____ rappresentata e difesa dall'avvocato Arianna Carlotta
Enrichens

-ricorrente-

contro

_____ rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Tanzi
-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 86/2025 depositata
il 31/01/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal
Consigliere Maura Caprioli.

FATTI DI CAUSA



Considerato che:

_____ e _____ contraevano matrimonio concordatario a Torino in data 31 luglio 1988 e il matrimonio veniva regolarmente trascritto nei registri di stato civile del detto Comune al n. _____

Parte II Serie A.

Dall'unione nascevano i figli _____ e _____ ora entrambi maggiorenni e da tempo economicamente autosufficienti.

Con ricorso depositato il 10 ottobre 2019 avanti il Tribunale di Ivrea la signora _____ chiedeva la separazione giudiziale con addebito in capo al marito, nonché la condanna del medesimo al versamento dell'assegno di mantenimento a suo favore nella misura di euro 1.000,00 mensili.

_____ si costituiva in giudizio chiedendo di dichiarare la separazione dei coniugi con addebito a carico della moglie e, nella denegata ipotesi in cui la domanda di addebito non fosse stata accolta, di dichiarare comunque la separazione dei coniugi.

Con sentenza del 5 luglio 2023 il Tribunale di Ivrea dichiarava la separazione con addebito ad entrambi i coniugi e, di conseguenza, rigettava la domanda della moglie di contributo al mantenimento a carico del marito.

Avverso tale sentenza _____ proponeva appello chiedendo di riformare la sentenza, addebitando unicamente la separazione personale soltanto al marito; di conseguenza chiedeva di porre a carico del marito signor _____ l'obbligo di versarle un assegno di mantenimento mensile pari a euro 1.000,00 mensili.

Si costituiva _____ chiedendo di respingere l'appello avversario e, in via di appello incidentale, chiedeva, in parziale riforma della sentenza



di primo grado, di dichiarare la separazione personale dei coniugi addebitabile esclusivamente alla signora _____, ex art. 151, comma 2, c.c.

Con sentenza nr 86/2025 la Corte di appello rigettava l'appello principale e quello incidentale.

In merito alla richiesta di revoca dell'addebito della separazione la scelta della signora _____ di scatenare un litigio, peraltro per futili e discutibili motivi, proprio in occasione del funerale del suocero (padre del signor _____) il 5 agosto 2019 e successivamente di allontanarsi, avendo preventivamente preparato le valigie e prenotato un volo, e, quindi di abbandonare la casa coniugale a _____, prima di aver presentato il ricorso per separazione, costituiva una condotta preordinata in aperto contrasto con i doveri di solidarietà, coabitazione e assistenza reciproca tra i coniugi.

Certamente il comportamento tenuto dalla signora _____ in occasione del funerale del suocero laddove aveva scatenato una discussione con la richiesta del tutto inopportuna di licenziare la badante dell'anziana e malata suocera, e successivamente la repentina partenza con i figli senza far ritorno nella casa coniugale, costituiva un grave comportamento in alcun modo giustificato come possibile reazione rispetto alla condotta tenuta dal coniuge.

La signora _____ infatti con il secondo motivo si era doluta del fatto che il primo Giudice non avrebbe adeguatamente considerato i reiterati comportamenti violenti ed aggressivi del marito tali da essersi determinata a presentare una denuncia per il reato di minaccia.

Sul punto però osservava che i comportamenti infedeli del signor _____ erano da collocarsi alcuni anni addietro rispetto all'abbandono della casa



coniugale da parte della moglie sicchè non vi era motivo per ritenere che essi , seppure idonei ad incrinare l'unione coniugale, fossero stati la causa dell'accesa discussione scatenata dalla signora _ _ _ in occasione del funerale del suocero e del successivo abbandono della casa coniugale

Quanto ai comportamenti aggressivi e violenti che sarebbero stati tenuti dal signor _ _ _ nel corso della convivenza matrimoniale non vi era prova specifica degli stessi non essendovi mai stata in tanti anni di convivenza matrimoniale alcuna denuncia da parte della moglie.

Risultava infatti che solo in data 26 agosto 2019 i due figli della coppia _ _ _ e _ _ _ si fossero determinati a sporgere querela nei confronti del padre.

Inoltre la minaccia che sarebbe stata pronunciata dal _ _ _ nei confronti della moglie in occasione del funerale del padre non è sufficiente per escludere l'addebito della separazione alla moglie in quanto tale minaccia doveva essere calata in un contesto in cui la signora _ _ _ aveva iniziato un acceso litigio con i parenti del marito e , quindi, la minaccia poteva essere stata indotta dal litigio iniziato dalla moglie al fine di ottenere il licenziamento della badante della suocera.

Con riguardo all'appello incidentale la Corte rilevava che il comportamento improntato a infedeltà da parte del signor _ _ _ avesse sicuramente inciso incrinando profondamente l'unione coniugale. Il teste _ _ _ , considerato capace di deporre , in quanto non parte del giudizio, aveva riferito infatti di plurimi tradimenti posti in essere dal padre anche se poi le testimonianze si erano concentrate nella descrizione di un episodio di tradimento posto in essere nel 2015.

Tale comportamento infedele, secondo la Corte distrettuale, doveva essere individuato come una delle cause del venir meno dell'affectio



conjugalis riscontrata anche dalla deposizione di _____ (capo di prova 101) la quale aveva riferito di aver notato nella primavera 2019 , in occasione di un viaggio, molta freddezza nella coppia.

Avverso tale sentenza _____ ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell'udienza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3, degli artt. 143, 151 e 156 c.c., nonché degli artt. 33 e 35 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata dal Consiglio d'Europa nel 2011 e ratificata dall'Italia con L. 77/2013, con riferimento al capo della sentenza relativo all'addebito della separazione alla signora _____ , nonché, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, sotto il profilo della mancata considerazione dei comportamenti violenti del marito quale causa dirimente e fondante la crisi coniugale.

Si rimprovera alla Corte distrettuale di aver confermato l'addebito nei confronti della moglie in palese violazione delle norme che regolano l'istituto dell'addebito della separazione e della costante interpretazione giurisprudenziale che di esse è stata data valorizzando il litigio per futili motivi provocato dalla _____ in occasione del funerale del suocero, e il suo successivo allontanamento dal marito e l'abbandono della casa coniugale, in contrasto con i doveri di solidarietà, coabitazione e



assistenza reciproca tra i coniugi senza considerare le risultanze istruttorie, nonché gli atti e fatti decisivi di causa (con particolare riferimento alle violenze e alle vessazioni del marito verso la moglie e i figli).

Si contesta alla Corte di non aver dato alcun rilievo alle minacce proferite dal marito all'indirizzo della signora _____ in data 5 giugno 2019, allorché, in occasione del funerale del padre del signor _____, quest'ultimo si era rivolto alla signora _____ dicendole *"quanto è vero Iddio ti faccio fuori"*, né alle minacce rivolte nei confronti della figlia, né agli ulteriori e gravissimi fatti oggetto del procedimento penale, che nella sentenza non vengono nemmeno citati.

L'unico episodio che la Corte menziona, peraltro sminuendone il valore e non ponendolo in rapporto di causa effetto con la fuga operata dalla signora _____ è quello relativo alle minacce di morte proferite dal marito in data 5 agosto 2019.

Si lamenta che sotto il profilo del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., la sentenza d'appello aveva trascurato i seguenti incontrovertibili fatti, tutti risultati provati ed in primo luogo il quadro di reiterate umiliazioni e violenze di carattere psicologico subite dalla signora _____ e dai figli documentate dalla dichiarazione dell'Associazione _____ circa la presa in carico della signora _____, nonché dal referto della Struttura Complessa di psicologia dell'Asl TO5 che attesta la situazione di gravi disturbi psicologici "correlati a trauma e fattori stressanti" della figlia delle parti, _____ e dal quale risulta come quest'ultima riferisse storia di maltrattamenti anche fisici da parte del padre sin dall'infanzia" e "ricordi connessi all'aggressività paterna.



Ed ancora si afferma che il contesto generale di continue vessazioni, imposizioni e violenze psicologiche e fisiche da parte del signor _____ è stato confermato dall'ordinanza dispositiva di ulteriori indagini del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ivrea ove, a proposito dei comportamenti posti in essere dal signor _____ nel corso della vita coniugale e per i quali lo stesso risulta indagato, si legge che dagli elementi raccolti *"figurano una serie di condotte idonee a preconstituire la situazione tipica del reato in contestazione [n.d.r.: i maltrattamenti contro familiari], cioè lo stato di soggezione delle vittime derivante dal processo di nullificazione della loro personalità posto in atto dall'agente"*. E dall'informazione di garanzia inviata dalla Procura generale.

Significativo nel senso sopra descritto era anche l'episodio avvenuto nel mese di giugno 2018, allorché il signor _____, sorpreso dalla figlia _____ a maltrattare il di lei cagnolino prendendolo a calci, si rivolse alla figlia minacciandola di spararle un colpo in testa, circostanza riscontrata dalla stessa _____, escussa quale testimone all'udienza del 25 maggio 2021.

Si rimprovera altresì alla Corte di aver trascurato di considerare un dirimente fatto (provato documentalmente) consistente nel biglietto aereo acquistato lo stesso 5 agosto 2019 dall'esponente per allontanarsi dal marito nella medesima data (come risulta dal doc. C prodotto a corredo del ricorso in appello), a dimostrazione dello stato di paura e allarme nel quale le minacce del marito avevano posto la moglie e a confutazione dell'assunto della sentenza impugnata secondo cui la signora _____ avrebbe preordinatamente acquistato il biglietto aereo, per allontanarsi dal marito in un momento di difficoltà, dopo aver deliberatamente scelto di scatenare un litigio per futili e discutibili motivi.



Si sostiene pertanto che la Corte d'Appello non solo non avrebbe dovuto ritenere censurabile la condotta della moglie, che si è allontanata dal marito, dopo essere stata da questi minacciata di morte, bensì avrebbe dovuto ritenere tale allontanamento giustificato e, anzi, doveroso per sottrarre se stessa ad ulteriori condotte violente.

Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art.360 c.p.c. n. 3 degli artt. 143, 151 e 156 c.c., nonché omesso esame di atti e fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., con riferimento al capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di assegno di mantenimento a favore della signora

Si afferma infatti che una corretta applicazione delle norme e della giurisprudenza intervenuta in materia e una corretta e completa disamina e considerazione degli atti e fatti di causa e delle risultanze istruttorie avrebbe dovuto condurre i giudici di merito ad escludere la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di addebito della separazione in capo alla signora e, conseguentemente, ad esaminare la domanda di contributo al mantenimento da quest'ultima proposta, per valutare se ne ricorrevano i requisiti sotto il profilo delle reciproche condizioni patrimoniali dei coniugi.

Con un terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c. dell'art.183, settimo comma c.p.c., nonché omesso esame di atti e documenti decisivi ai fini del giudizio ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., con riferimento al capo della sentenza relativo alla mancata ammissione delle prove per testi dedotte dalla signora senza alcuna motivazione.

Il primo motivo è fondato.



Preliminarmente va osservato in merito all'eccezione sollevata dal controricorrente relativamente alla non deducibilità del vizio ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. che l'art 348 bis u.c.c.p.c. , prevede espressamente che la disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo "si applica, fuori dei casi di cui all'art. 348-bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado", laddove il comma 4 prevede che, nella ipotesi di cd. doppia conforme, "il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4)".

Ebbene, il sopra menzionato art. 348 bis, comma 2, lett. a, richiama, come previsione di esclusione nell'applicazione della normativa processuale in esame, le "cause di cui all'art. 70, comma 1", del codice di rito.

La norma da ultimo citata così dispone: "Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio: 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone; 4) abrogato (l. 11 agosto 1973, n. 533); 5) negli altri casi previsti dalla legge. 2. Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge".

Ritiene pertanto il Collegio che tale vizio sia deducibile nel caso in esame. La ricorrente sostiene che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione delle norme in materia di addebito affermando che la crisi dell'unione era ascrivibile a comportamenti del marito lesivi dei doveri coniugale sotto il profilo dell'infedeltà collocati temporalmente in epoca antecedente all'episodio del 5 agosto del 2019 posto a base dell'addebito



in capo alla moglie causato da un litigio per futili ragioni cui era seguito l'allontanamento ed il preordinato abbandono del tetto coniugale, in contrasto con i doveri di solidarietà, coabitazione e assistenza reciproca tra i coniugi.

La posteriorità di tale episodio secondo la prospettazione della ricorrente non sarebbe stata in grado di incidere sull'affectio maritalis essendo ormai consumata ogni possibilità di ulteriore prosecuzione del rapporto.

A tali considerazioni aggiunge che la Corte di appello aveva dato rilievo unicamente alla violazione dell'obbligo di fedeltà trascurando invece circostanze fattuali estrinsecatesi in una gravissima disgregazione familiare maturata in un contesto di ripetuta violenza fisica e morale - come emerge dalla dichiarazione dell'Associazione

circa la presa in carico della signora (doc. n.7 del fascicolo di primo grado, prodotto a corredo della memoria ex art.183, sesto comma, n.2 c.p.c.), nonché dal referto della Struttura Complessa di psicologia dell'Asl TO5 (doc. n.6 del fascicolo dell'esponente, prodotto a corredo della memoria ex art.183, sesto comma, n.2 c.p.c.), in cui si fa riferimento alla situazione di gravi disturbi psicologici della figlia "correlati a trauma e fattori stressanti" e a maltrattamenti anche fisici da parte del padre sin dall'infanzia" e "ricordi connessi all'aggressività paterna, dagli atti del procedimento penale per maltrattamenti apertosi a carico del

Ed ancora all'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ivrea (prodotta nel giudizio di primo grado come allegato G alle note scritte in data 15 settembre 2022 dell'esponente) ove, a proposito dei comportamenti posti in essere dal signor nel corso della vita coniugale e per i quali lo stesso risulta indagato, venivano



disposti degli approfondimenti istruttori poiché dagli elementi raccolti *"figurano una serie di condotte idonee a preconstituire la situazione tipica del reato in contestazione [n.d.r.: i maltrattamenti contro familiari], cioè lo stato di soggezione delle vittime derivante dal processo di nullificazione della loro personalità posto in atto dall'agente"* e all'avviso all'indagato e al difensore della conclusione delle indagini preliminari (art.415-bis c.p.p.)", emessa nella pendenza del giudizio d'appello dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino nei confronti del signor _____ (All. A all'istanza e nota di deposito del 24.1.2024) e prodotta dall'esponente a corredo dell'istanza datata 24 gennaio 2024 per il reato di maltrattamenti contro familiari (art.572 c.p.), oltre che per il reato di minaccia (art.612 c.p.) nonché la deposizione della figlia _____ la quale aveva riferito in merito all'episodio del giugno 2018 che l'aveva vista come protagonista.

Riassunti nei termini sopra descritti le critiche alla decisione veicolate con il primo mezzo va osservato che la Corte di appello ha ritenuto fondato l'addebito in capo al marito sulla base della gravità delle condotte poste in essere dallo stesso in termini di violazione dell'obbligo matrimoniale di fedeltà di cui lo stesso si era reso più volte responsabile quantunque le testimonianze si fossero concentrate nella descrizione di un episodio di tradimento posto in essere nel 2015.

L'accertata infedeltà aveva pertanto secondo la Corte irrimediabilmente compromesso l'affectio maritalis.

Convincimento questo rafforzato dalla deposizione resa dalla teste

_____ (capo di prova 101) la quale aveva riferito che nella primavera 2019 , in occasione di un viaggio, la coppia fosse apparsa molto fredda e distaccata.



In questa cornice fattuale non messa in discussione in questa sede non appare coerente all'impianto argomentativo che sorregge l'addebito della separazione in capo al marito per comportamenti lesivi dei doveri coniugali il riconoscere alla condotta tenuta dalla moglie in occasione del funerale del suocero il 5 agosto 2019 una pari incidenza causale sul vincolo coniugale già da tempo lacerato dai continui e reiterati tradimenti pacificamente antecedenti all'episodio in questione.

La Corte di appello ha dato grande rilievo alla scelta della moglie di abbandonare il tetto coniugale in un momento di grande sofferenza per il marito provato dalla perdita del padre sminuendo la portata della minaccia proferita da quest'ultimo nonostante la risalenza della crisi coniugale palesata dai plurimi tradimenti senza neppure indagare a fondo il quadro familiare in cui detta condotta si veniva ad inserire malgrado la sollecitazione in tal senso espressa dall'appellante attraverso l'indicazione di plurimi elementi riprodotti nelle parti più significative nell'illustrazione del motivo in ossequio al principio di specificità.

La ricostruzione operata dal giudice di merito non appare conforme ai principi affermati da questa Corte, secondo cui in tema di separazione personale dei coniugi, la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero sia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass 2021 nr 40795; 2006 nr 14840; 2005 nr 12383).

Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all'inosservanza dello obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo



una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass 2015 nr 16859; 2007 nr 25618; 2006 nr 13592).

La Corte di appello nell'accertare l'esistenza di una causa sufficiente a fondare la responsabilità per colpa in capo al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà avrebbe dovuto verificare l'incidenza dell'episodio del 5 agosto 2019 sull'affectio coniugalis che secondo la ricostruzione cronologica dei fatti riportata in sentenza sembrava già venuta meno.

Quanto poi alla mancata considerazione da parte della Corte degli elementi indicativi delle condotte violente poste in essere dal marito sia nei confronti della moglie che della figlia nel corso della convivenza matrimoniale non appare condivisibile l'affermazione secondo cui sarebbe mancata una prova specifica degli stessi "non essendovi mai stata in tanti anni di convivenza matrimoniale alcuna denuncia da parte della moglie".

L'appellante aveva prodotto a corredo dei suoi assunti l'ordinanza del Gip del 15.9.2022 con cui venivano disposti degli approfondimenti istruttori poiché dagli elementi raccolti "figurano una serie di condotte idonee a preconstituire la situazione tipica del reato in contestazione i maltrattamenti contro familiari da parte del marito, la dichiarazione dell'Associazione) . circa la presa in carico della



signora _____, l'avviso di garanzia emesso dalla Procura generale nei confronti del marito, il referto della Struttura Complessa di psicologia dell'Asl TO5 (doc. n.6.), che attesta la situazione di gravi disturbi psicologici *"correlati a trauma e fattori stressanti"* della figlia delle parti che riferiva *"storia di maltrattamenti anche fisici da parte del padre sin dall'infanzia"* e *"ricordi connessi all'aggressività paterna (episodio specifico della minaccia di morte da parte del padre, sul cane)"*.

Sul punto osserva questa Corte che pur dovendosi negare carattere decisivo alla sola pendenza di procedimenti penali per l'accertamento di comportamenti penalmente censurabili, il giudice civile deve comunque procedere ad una autonoma valutazione dei predetti comportamenti (Cass n. 24726 del 16 settembre 2024) tanto più in questo caso in cui il giudice di merito ha ritenuto di dare rilievo all'allontanamento e al successivo abbandono del tetto coniugale da parte della moglie in conseguenza del violento litigio del 5 agosto del 2019.

L'accoglimento del primo motivo conduce all'assorbimento della seconda questione relativa alla richiesta di mantenimento inscindibilmente legata all'esito della domanda di addebito.

Il terzo motivo è inammissibile.

La mancanza di uno specifico riferimento nel ricorso alle circostanze dedotte a sostegno degli atti violenti commessi dal signor _____ nei confronti dei figli _____ e _____ non consente a questa Corte di valutare la rilevanza dei fatti oggetto della prova testimoniale non ammessa su cui si è basata la decisione della Corte di appello.

Sotto il profilo motivazionale deve darsi continuità al seguente principio di diritto: Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova inoltre può essere denunciato per cassazione



solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento (Sez. L, Ordinanza n. 18072 del 01/07/2024).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte va accolto il primo motivo, assorbito il secondo e dichiarato inammissibile il terzo; la decisione va pertanto cassata e rinviata alla Corte di appello di Torino in diversa composizione anche per le spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino in diversa composizione anche per le spese di questa fase.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma 21.1.2026

Il Presidente

(Alberto Giusti)



